

## RISCOSSIONE

---

### **Come compensare i crediti verso la P.A. con i ruoli scaduti**

di Alessandro Perini

Il **Decreto** del Ministero dell'economia e delle finanze del **13 luglio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.176/2015 ha esteso al **31 dicembre 2014** il **termine di notifica** delle **cartelle di pagamento** ai fini della compensabilità delle stesse, seppur scadute, con i **crediti relativi a somministrazioni, forniture e appalti vantati verso la pubblica Amministrazione**.

Come noto, l'articolo 28-quater D.P.R. 602/1973 prevede che i **crediti commerciali** vantati **nei confronti della P.A.** (si tratta delle P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, ossia della **quasi totalità delle P.A.**), **non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti**, possono essere **compensati** con le **somme iscritte a ruolo**, previa acquisizione, da parte del creditore, della **certificazione relativa all'esigibilità del credito**, rilasciata dalla medesima P.A.

L'individuazione delle modalità attuative generali della disposizione sono state demandate ad appositi Decreti ministeriali, emanati con i D.M. 25 giugno 2012 e 19 ottobre 2012. Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi Provvedimenti, volti a definire l'ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il **termine di notifica delle cartelle di pagamento** che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A. L'ultima estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal **31 luglio 2015**, data di entrata in vigore del D.M. 13 luglio 2015, e fino al **termine ultimo del 31 dicembre 2015**. I **ruoli**, però, devono essere stati **obbligatoriamente** notificati **entro il 31 dicembre 2014**.

Requisiti per effettuare la **compensazione del ruolo scaduto e non pagato** è che lo stesso sia **pari o inferiore al credito certificato** e che quest'ultimo non sia stato oggetto di cessione ad un istituto di credito. L'impresa o il professionista che si abilita alla [piattaforma PCC](#) può richiedere telematicamente la **certificazione del credito** non ancora incassato verso l'ente pubblico. I crediti commerciali possono derivare anche da **fatture emesse in data successiva al 31 dicembre 2014** e, qualora non ancora incassati, è possibile richiedere l'istanza di certificazione degli stessi.

L'**ente pubblico** è tenuto a **rilasciare la certificazione** al creditore per il tramite della **piattaforma PCC**, con l'indicazione della data prevista di pagamento, **entro 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza telematica. Si ricorda che la **certificazione non può essere richiesta** agli **enti locali commissariati**, agli **organi costituzionali**, agli **enti pubblici economici**, alle **società a partecipazione pubblica**.

Per attivare la compensazione con un ruolo, la **certificazione** va presentata agli **sportelli di**

**Equitalia in forma cartacea** ovvero vanno presentati in Equitalia il **numero di certificazione** ed il **codice di controllo** rilasciato dalla piattaforma PCC. Equitalia verificherà la **conformità della certificazione** per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione, rilasciando l'attestazione di pagamento. Il **credito verso l'ente pubblico** utilizzato parzialmente per il **pagamento del ruolo** sarà evidenziato sulla piattaforma PCC al **netto della compensazione effettuata**.

A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli **ulteriori strumenti** di utilizzo dei **crediti vantati nei confronti della P.A.**, quali:

- la **compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti**. Si ricorda che l'articolo 28-*quinquies* D.P.R. 602/1973 prevede, a regime, la possibilità di compensare i crediti commerciali con le somme dovute a seguito dell'adesione alle **forme di deflazione del contenzioso** (senza alcun vincolo temporale legato al termine di notifica dell'atto);
- la **cessione del credito commerciale** ad un istituto di credito.